



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/02/2022 (punto N 18)

Decisione

N 18

del 21/02/2022

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Antonino Mario MELARA

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Contributi a valere sul Fondo FEASR. Modifica della Decisione di Giunta n.23 del 03-02-2020 relativa all'obbligo di effettuare un'integrazione istruttoria per valutare la sospensione dei contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento n. 1083/2006 del Consiglio;

Vista la delibera n. 488 del 24.05.2016 avente ad oggetto: "Contrasto al lavoro irregolare in agricoltura. Indirizzi per la modifica del Programma di sviluppo rurale della Toscana (PSR) 2014 – 2020 e altre iniziative regionali" con la quale è stata prevista l'esclusione dai contributi in agricoltura per gli imprenditori che hanno riportato sentenze definite di condanna per violazione di normative in materia di lavoro e quindi per i casi di sfruttamento di lavoro minorile, nero e sommerso;

Vista la decisione della Giunta regionale n. 4 del 25.10.2016 recante "Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro", che ha imposto alle Autorità di gestione dei fondi europei di provvedere alla sospensione dei pagamenti degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso o condanne non definitive per i reati in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603 bis c.p.);
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);

Dato atto che la richiamata decisione n. 4/2016 dava mandato alle Autorità di gestione della Regione Toscana dei programmi operativi del FESR, FSE e FEASR di monitorare le sospensioni per valutare le azioni da intraprendere;

Vista la decisione n.23 del 03-02-2020 recante "Contributi a valere sul Fondo FEASR. Modifica della Decisione di Giunta n.4 del 25-10-2016 relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro" con la quale è stata integrata la decisione di Giunta n. 4 del 2016 per stabilire che con riferimento alle misure afferenti ai fondi FEASR nei casi in cui sia pendente a carico del legale rappresentate di un'impresa beneficiaria uno dei procedimenti penale per i quali è prevista la sospensione dei pagamenti, venga effettuata un'integrazione di istruttoria per valutare – anche tramite contraddittorio con l'impresa – se sussistono elementi

oggettivi tali da comprovare la dissociazione dell'impresa dal reato contestato al suo legale rappresentante e oggetto di procedimento penale in corso e in particolare stabilisce che non è prevista la sospensione – o se prevista è revocata - se ad esito dell'istruttoria integrativa ricorrono le seguenti condizioni:

- 1) l'impresa prova di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal fatto contestato e oggetto di procedimento penale;
- 2) l'impresa prova di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti
- 3) l'impresa ha chiarito i fatti e le circostanze collaborando attivamente con le autorità investigative;
- 4) le azioni poste in essere dall'impresa affidataria sono idonee a concretare la completa ed effettiva dissociazione dal fatto oggetto di procedimento penale;

Richiamato l'articolo 80, commi 7 e 8 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che disciplina i casi di esclusione degli operatori dalla partecipazione alle procedure di appalto prevedendo che l'operatore non sia escluso dalla procedura in caso di ravvedimento operoso ovvero quando l'operatore prova di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

Preso atto che l'esperienza maturata in questi due anni di applicazione della decisione 23/2020 dimostra che l'istruttoria integrativa è efficace ai fini della valutazione della dissociazione dell'impresa dal reato ma al contempo fa emergere la necessità di intervenire nuovamente sulla materia per rendere la valutazione maggiormente oggettiva e conseguentemente velocizzare la durata di questa istruttoria integrativa;

Ritenuto pertanto opportuno, anche al fine di standardizzare e velocizzare l'istruttoria e fermo restando quanto disposto dell'articolo 80, commi 7 e 8, del dlgs 50/2016, stabilire che le condizioni da valutare nell'istruttoria integrativa prevista dalla decisione 23/2020 per la valutazione della dissociazione dell'impresa dal reato contestato al suo legale rappresentante, in deroga alla sospensione dei pagamenti di cui alla decisione n. 4/2016, sono le seguenti:

- il danneggiato è stato integralmente risarcito;
- l'impresa prova di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

Ritenuto opportuno confermare che lo svolgimento dell'istruttoria integrativa per la valutazione della dissociazione dell'impresa dal reato contestato al suo legale rappresentante, in deroga alla sospensione dei pagamenti di cui alla decisione n. 4/2016, deve essere svolta da commissione tecnica così composta:

- direttore Agricoltura e sviluppo rurale;
- responsabile dell'autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale della Toscana;

- responsabile della misura sulla quale è stato attivato il bando sul quale verte la sospensione;
- responsabile del settore competente all'istruttoria della domanda sospesa;
- responsabile del settore Sostegno allo sviluppo rurale di ARTEA;

Visto il parere favorevole del CD del 10.02.2022;

A VOTI UNANIMI

DECIDE

1 di stabilire che le condizioni da valutare nell'istruttoria integrativa prevista dalla decisione 23/2020 per la valutazione della dissociazione dell'impresa dal reato contestato al suo legale rappresentante, in deroga alla sospensione dei pagamenti di cui alla decisione n. 4/2016, sono le seguenti:

- il danneggiato è stato integralmente risarcito;
- l'impresa prova di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

2) di confermare che lo svolgimento dell'istruttoria integrativa per la valutazione della dissociazione dell'impresa dal reato contestato al suo legale rappresentante, in deroga alla sospensione dei pagamenti di cui alla decisione n. 4/2016, deve essere svolta da commissione tecnica così composta:

- direttore Agricoltura e sviluppo rurale;
- responsabile dell'autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale della Toscana;
- responsabile della misura sulla quale è stato attivato il bando sul quale verte la sospensione;
- responsabile del settore competente all'istruttoria della domanda sospesa;
- responsabile del settore Sostegno allo sviluppo rurale di ARTEA.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile

Antonino Mario Melara

Il Direttore

Roberto Scalacci